



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62  
e.mail: protocollo@comune.brandizzo.to.it pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 58/2026

Oggetto: Saldi estivi 2026

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le "vendite di fine stagione";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera:

- conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011 ed in data 7 luglio 2016, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
  - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
  - di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;
  - di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Vista la nota della Regione Piemonte acclarata al protocollo al num. 12376 del 14.11.2025 con la quale, in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 04 luglio 2026;

Sentita, in merito alla definizione della durata dei saldi, l'Associazione Commercianti di Brandizzo e preso atto della sua risposta, acclarata al prot. generale al num. 7165 del 18.06.2026;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 28/99, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e s.m.i. che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza.

Visto il vigente Regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2019;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 13/2025 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

## ORDINA

1. di fissare per l'anno 2026 il periodo di svolgimento dei SALDI ESTIVI dal 04 LUGLIO 2026 fino al 29 AGOSTO 2026;

2. ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 28/1999 e s.m.i. "... L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori...", senza obbligo di comunicazione al Comune.
3. ai sensi dell'art. 15 della L. R. n. 28/11/1999, e s.m.i. "...Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone...";
4. ai sensi dell'art. 15, c. 5 del d.lgs. n. 114/1998 "...Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";
5. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
6. Richiama, l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, i cui commi 1 e 2 dispongono: "1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo... 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto";
7. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, c. 3 del d.lgs. n. 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni;
8. La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
9. La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e resa nota anche sul sito internet del Comune di Brandizzo.

### COMUNICA

- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Dott. Mario Parente.

Brandizzo, lì 30 giugno 2026

Il Responsabile  
Settore Vigilanza e Commercio  
Dott. Mario Parente  
*firmato digitalmente*

Comune di Brandizzo

Pubblicato dal 30/06/2026 al 29/08/2026